

## ACCORDO SINDACALE ex art. 4 della Legge 20.05.1970, n. 300

Il giorno 10 gennaio 2023 in Roma, si è svolto l'incontro con le sotto segnate Parti:

**Dussmann Service S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via San Gregorio nr. 55, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00124140211, rappresentata dalla Sig.ra Arianna Francillotti.

### Per le Organizzazioni Sindacali:

Segreteria Nazionale FILT CGIL, rappresentata da Davide Franzosi;  
Segreteria Nazionale FIT CISL, rappresentata da Giorgio Ghiglione;  
Segreteria Nazionale UILTRASPORTI, rappresentata da Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi;  
Segreteria Nazionale UGL TAF, rappresentata da Francesco Zolezzi e Alessandro Di Lorenzo;  
Segreteria Nazionale SLM FAST CONFSAL, rappresentata da Sabrina Mancini;  
Segreteria Nazionale SALPAS ORSA, rappresentata da Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza;

### Premesso che:

- La Dussmann Service in data 15 luglio 2022 ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali Costituite l'intenzione di avviare la sperimentazione del dispositivo "Uomo a terra" Filiale Trasporti per aumentare le misure di prevenzione nell'ambito della sicurezza a favore dei lavoratori che operano in particolare contesti in cui può verificarsi una condizione di solitudine o di isolamento.
- La Dussmann Service ravvisa la volontà di effettuare tale sperimentazione nei seguenti servizi: Ferrotel di Roma, sull'IMC di Ancona (contratto Regionale), su 3 tratte di Pulitori Viaggianti riguardo al loro pernottamento in strutture dove non vi sono servizi di portierato (contratto Alta Velocità) e per i lavoratori di La Spezia e Sestri Levante (contratto Intercity Giorno) per i turni di lavoro in cui l'operatore svolge la propria prestazione lavorativa in turno notturno in solitaria.
- Le modalità di funzionamento del dispositivo "uomo a terra" sono state illustrate alle costituite Organizzazioni Sindacali, e si allega apposita brochure che verrà presentata ai lavoratori.
- Si è aperto un confronto tra le Parti al fine di approfondire sia gli aspetti positivi derivanti dalle potenzialità offerte da tale dispositivo, sia gli obblighi e le tutele imposte dalla normativa vigente sul corretto utilizzo di tale dispositivo.

### Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue


1. L'utilizzo in via sperimentale del dispositivo "Uomo a Terra" è finalizzato ad incrementare la sicurezza dei lavoratori che operano in particolari contesti in cui può verificarsi una condizione di solitudine o di isolamento.
2. La sperimentazione avrà la durata di 3 (tre) mesi a far data dal 15/01/2023 al 15/04/2023, per i lavoratori che operano nei seguenti servizi: Ferrotel di Roma, IMC di Ancona (contratto Regionale), 3 tratte di Pulitori Viaggianti riguardo al loro pernottamento in strutture dove non vi sono servizi di portierato (contratto Alta Velocità), La Spezia e Sestri Levante (contratto Intercity Giorno).



3. Il dispositivo si avvale del monitoraggio della postura del lavoratore e si attiverà automaticamente nel solo caso in cui lo stesso si trovi immobile a terra per un tempo superiore di 60 (sessanta) secondi, inviando una richiesta di soccorso alla centrale di emergenza TIM la quale, contatterà il lavoratore per verificare se si tratta di un falso allarme e, nel caso in cui il lavoratore non risponda alla chiamata di verifica, provvederà ad invierà i soccorsi. La richiesta di soccorso potrà essere altresì inviata dai lavoratori tramite apposito pulsante presente sul dispositivo.
4. La gestione dell'emergenza è affidata a TIM, tramite una sua centrale operativa, che in qualità di soggetto terzo, informerà Dussmann Service nei soli casi di emergenze attive e non dei falsi allarmi o di qualsiasi dato legato all'attività svolta.
5. L'utilizzo dei dati e delle informazioni raccolte è consentito esclusivamente per le finalità stabilite dal presente accordo dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia e non potranno essere utilizzati in nessun caso ai fini disciplinari, di controllo diretto del lavoratore o delle attività svolte
6. Dussmann Service S.r.l. renderà idonea informativa ai lavoratori circa l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché del Regolamento Europeo n. 2016/679 e richiederà, inoltre, il consenso del trattamento di tali dati per le specifiche finalità sopra descritte.
7. Dussmann service fornirà la necessaria e idonea formazione all'utilizzo e detenzione dell'apparecchio fornito ai lavoratori operanti nei servizi sopra indicati
8. Con la firma del presente accordo, le Parti si danno atto della piena attuazione e il rispetto di quanto previsto dall'art. 55 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie Vigente, dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo n.2016/679, in ordine all'utilizzazione del dispositivo "Uomo a Terra". Le Parti, ove intervenissero modifiche alle norme contrattuali e/o legislative sulla materia si rendono disponibili ad uniformare il presente accordo alle mutate necessità.
9. Al fine di monitorare la corretta attuazione della sperimentazione oggetto del presente accordo, le Parti si incontreranno su richiesta di una delle stesse e comunque entro e non oltre il termine concordato al punto 2.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Dussmann Service S.r.l.**

  
\_\_\_\_\_

**FILT CGIL**



**FIT CISL**



**UIL TRASPORTI**



**UGL FERROVIERI**

**SLM FAST CONFASAL**



**SALPAS ORSA**

  
\_\_\_\_\_